

Allegato "C" all'atto n. 31029/73



Mediocredito Centrale - Istituto Centrale per il Credito a
Medio Termine S.p.A.

STATUTO

Titolo I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

E' costituita una società per azioni denominata "Mediocredito Centrale - Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine S.p.A." e, in forma abbreviata, "Mediocredito Centrale S.p.A.". La Società deriva dalla trasformazione, operata ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e della legge 26 novembre 1993, n. 489, del Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine, Ente di diritto pubblico istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949.

La Società succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'Ente di diritto pubblico era titolare.

Art. 2

La Società ha la propria sede legale in Roma, Via Piemonte 51.

La Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Art. 4

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria nonchè di ogni altra attività finanziaria nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. La Società opera esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale.

La Società svolge attività e servizi per conto o nell'interesse di enti e amministrazioni pubbliche sulla base di apposite

convenzioni. Per la gestione delle agevolazioni la Società stipula con le Amministrazioni competenti, sentita la Banca d'Italia, apposite convenzioni per concessioni decennali, con le quali sono istituiti distinti organi deliberativi e separate contabilità e sono determinati i compensi e i rimborsi spettanti alla Società stessa; con le medesime convenzioni potrà essere prevista la stipula di convenzioni, da approvarsi da parte delle Amministrazioni competenti, con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sui fondi di agevolazione, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati.

La Società, sempre nel rispetto della normativa vigente, può assumere partecipazioni in Italia e all'estero, nonché svolgere tutti i servizi bancari, le attività strumentali e, in genere, ogni operazione connessa al proprio scopo sociale o utile per conseguirlo.

Art. 5

La Società nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo creditizio Mediocredito Centrale ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercita attività di direzione e coordinamento delle società facenti parte del Gruppo ed emana disposizioni per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Titolo II

Capitale - Azioni

Art. 6

Il capitale della Società è di lire 1.974.781.290.000 diviso in n. 197.478.129 azioni ordinarie del valore nominale di lire 10.000 ciascuna.

Le azioni sono nominative. Ogni azione dà diritto a un voto.

Il capitale può essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Art. 7

Ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria deve appartenere allo Stato o ad enti pubblici o a società finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni

con diritto di voto nell'assemblea ordinaria appartenga allo Stato o ad enti pubblici.

A tal fine le azioni appartenenti allo Stato, aventi diritto di voto nella Assemblea ordinaria, non sono distribuite fino a concorrenza della metà più uno dei voti, anche in occasione di aumenti di capitale.

La cessione delle azioni non distribuite si effettua con l'iscrizione nel libro dei soci del nominativo dell'acquirente; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazioni nel libro stesso. L'iscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli Amministratori a ciò delegati, i quali verificano la sussistenza dell'autorizzazione.

Art. 8

La partecipazione al capitale della Società deve avvenire nel rispetto delle previsioni del Capo III del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Titolo III**Assemblea****Art. 9**

Le Assemblee sono convocate dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella sede della Società o in altro luogo, in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

Art. 11

Possoro intervenire all'Assemblea gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea abbiano

depositato le loro azioni presso la sede sociale o presso ~~un~~ soggetti indicati nell'avviso di convocazione, ovvero che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni nel caso di azioni non distribuite ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta, conferita anche a non azionisti.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento e di voto. Egli dirige e regola la discussione.

Art. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione; in assenza o impedimento di questi, esso è designato dagli intervenuti. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si fa assistere da

un Notaio per la redazione del verbale.

Art. 13

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

Le deliberazioni sono prese con votazione espressa per alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione determinata dal Presidente.

Art. 14

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio.

Dei verbali stessi il Segretario può rilasciare copie ~~ed~~ estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Titolo IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 5 e massimo di 9 membri, variabile anche in corso di carica, secondo la determinazione che viene fatta dall'Assemblea.

Art. 16

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le

norme di legge. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti, su proposta del Presidente, il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì, su designazione del Presidente, un Segretario che può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio stesso, purchè dipendenti dalla Società.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni mese, ovvero ogni due mesi qualora sia nominato un Comitato

Esecutivo, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio ovvero dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax, contenente la indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.

Art. 19

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni assunte viene redatto un verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

~~Nelle~~ sedute che il Consiglio di Amministrazione delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario possono essere affidate ad uno degli Amministratori presenti, designato di volta in volta dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.

Dei verbali il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 20

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della stessa, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali della gestione;

- l'approvazione dei regolamenti generali interni;
- l'approvazione delle convenzioni per la gestione delle agevolazioni;
- l'istituzione e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la determinazione dei compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo nonchè per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
- la nomina dei membri della Direzione Centrale.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato e può nominare un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo, al Presidente, all'Amministratore Delegato i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente statuto. Spetta in ogni caso all'Amministratore Delegato il potere di proposta delle

operazioni di credito che debbono essere deliberate dal
~~Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.~~

Il Consiglio può conferire deleghe speciali, per determinati atti o categorie di atti, ai componenti della Direzione Centrale e ad altri Dirigenti e Funzionari, nonché ad altre persone preposte a funzioni aziendali, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità da questo determinate.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati ed incarichi, anche a persone estranee al Consiglio medesimo, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 22

Al Presidente, al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione compete un compenso annuo fisso; all'Amministratore Delegato spetta un ulteriore compenso annuo.

Al Presidente, al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio ~~Amministratore~~ Amministrazione, escluso l'Amministratore Delegato, compete una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, esclusi il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, che vengono chiamati a far parte del Comitato Esecutivo compete un compenso annuo aggiuntivo.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio.

L'ammontare del compenso annuo fisso, del compenso annuo aggiuntivo e l'importo unitario delle medaglie di presenza vengono determinati dall'Assemblea; l'ulteriore compenso annuo per l'Amministratore Delegato è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo V

Comitato Esecutivo

Art. 23

Qualora venga nominato un Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione ne determina la composizione e stabilisce i poteri e le attribuzioni ad esso delegati.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato.

Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche in località diversa da quella della sede legale, con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax da spedirsi al domicilio di ciascun membro almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Sono applicabili al Comitato Esecutivo le disposizioni di cui all'art. 19.